



Parco Nazionale dei Monti Sibillini

**Esito di screening di Valutazione di incidenza ambientale
e di Nulla Osta**

(art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i., art. 13 Legge 394/91 e s.m.i.)

N° 164

Del 8/6/2026

Oggetto: rinnovo autorizzazione 41/2016 per campeggio didattico educativo nel Comune di Cessapalombo
Pr 327/2026

IL DIRETTORE

Premesso che il sig. Pucci Cesare ha presentato un'istanza acquisita al Prot. N. 2585 del 8/4/2026 per l'rinnovo del provvedimento emesso da Parco N. 41/2016 con cui si autorizzava l'attività di campeggio didattico educativo e l'installazione di 9 punti fuoco in Comune di Cessapalombo F. 24 P.lla 509 (ex 249);

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si condivide e di cui si è accertata la regolarità tecnica;

In virtù:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt.11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- della Legge Marche n. 6/2007 art. 24 c. 3;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della DGR Marche n. 1661/2020;

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di emanare il presente provvedimento relativo al rinnovo dell'attività di campeggio didattico educativo in Comune di Cessapalombo come da documentazione presentata;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

RILASCI IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Lo screening di incidenza eseguito per gli interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020, si è concluso con esito positivo in quanto trattandosi di un rinnovo di un'attività già autorizzata non è suscettibile di generare incidenze dirette e/o indirette nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui alla ZPS IT5330029 "Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore" e di cui alla ZSC IT5330017 "Gola del Fiastrone",

Si rilascia, pertanto, al Sig. Pucci Cesare, il nulla osta, ai sensi degli artt. 11 e 13 della Legge 394/91 e s.m.i., all'attività in oggetto, come da documentazione presentata.

Si precisa che dovranno essere rispettate le prescrizioni già indicate nel N.O. 41/2016 che di seguito vengono riportate:

1. l'uso di fuochi all'aperto nei piani di cottura precedentemente autorizzati è consentito esclusivamente nel punto fuoco attrezzato al solo scopo della cottura di vivande facendo uso come combustibile di sola carbonella o gas;
2. le aree di campeggio dovranno essere appropriatamente delimitate sulla base della documentazione progettuale trasmessa e disponibile presso il Parco;
3. al termine dell'attività di campeggio dovrà essere garantito il ripristino dell'area nella situazione originaria;
4. dovranno essere preventivamente comunicati al Comando Stazione Carabinieri forestali di Fiastra i nominativi dei responsabili dei gruppi che effettueranno le attività di campeggio, nonché il numero di partecipanti per ciascun gruppo e il periodo di campeggio;
5. il proprietario si impegna ad installare presso ogni punto fuoco già autorizzato un idoneo estintore; il Parco si riserva, sulla base del monitoraggio che effettuerà il Reparto Carabinieri di Visso delle presenze nell'area, di modificare l'autorizzazione concessa;
6. di acquisire preliminarmente all'esercizio dell'attività l'autorizzazione comunale come da disposizioni normative (L.R. Marche 9/2006 e s.m.i. artt. 36 e 37);
7. Dovranno altresì essere rispettate le altre eventuali condizioni impartite dagli altri Enti competenti e le norme in materia di campeggio in particolare la L.R. Marche N. 9 del 11 luglio 2006 e s.m.i..

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione scaduto il quale l'attività di campeggio didattico educativa deve essere sottoposta a nuova valutazione di incidenza e nulla osta.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990.



Il Direttore

Dott.ssa Maria Laura Talamé

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato alla Valutazione di incidenza ambientale e Nulla osta

N° 164 Del 8/6/2026	Oggetto: rinnovo autorizzazione 41/2016 per campeggio didattico educativo nel Comune di Cessapalombo Pr 327/2026
------------------------	--

Vista la richiesta del sig. Pucci Cesare acquisita al prot. n. 2585 del 8/4/2026 per il rinnovo dell'autorizzazione del Parco N. 104/2021;

Considerato che con il suddetto provvedimento il Parco autorizzava con prescrizioni l'attività di campeggio didattico educativo e l'installazione di 9 punti fuoco in Comune di Cessapalombo F. 24 P.la 509 (ex 249);

Preso atto della documentazione trasmessa per la richiesta di rinnovo ed in particolare:

- Domanda di rinnovo;
- Format proponente per la procedura VINCA;
- Copia documento d'identità;

Preso atto che il Sig. Pucci nella richiesta di rinnovo dichiara che *"le informazioni contenute nel progetto non hanno subito e non subiranno alcuna modifica e che pertanto il progetto già autorizzato con N.O. 41/2016 rappresenta fedelmente l'attuale situazione"*;

Rilevato che la suddetta area ricade nella zona 2 *"Ambito periferico e antropizzato"* di cui al D.M. del 03/02/1990 di perimetrazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e nella zona C *"Protezione"* di cui al Piano per il Parco. L'intervento ricade, inoltre, nei siti Natura 2000 IT530029 *"Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore"* e IT533017 *"Gola del Fiastrone"*;

Preso atto che l'area di intervento non si sovrappone con habitat e habitat di specie;

Considerato che sostanzialmente non verrà realizzato alcun intervento strutturale ma solamente il rinnovo dell'attività già autorizzata;

Rilevato che dall'attività possa essere generato solo un disturbo generico e momentaneo alla fauna selvatica per la presenza di persone qualora vengano rispettate le prescrizioni già emanate nel N.O. 41/2016;

Visto il format valutatore ID: 340054|09/06/2026|SEG_S2;

Ritenuto pertanto che l'attività per cui si chiede l'autorizzazione non è tali da generare incidenze negative nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui alla ZPS IT5330029 *"Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore"* e di cui alla ZSC IT5330017 *"Gola del Fiastrone"*. Lo screening di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020 può quindi ritenersi concluso con esito positivo;

Ravvisata la necessità di sottoporre gli interventi in oggetto anche al Nulla Osta del Parco di cui all'art. 13 della legge n. 394/1991 e s.m.i.;

Ravvisata, pertanto, la necessità di emanare il presente provvedimento di valutazione di incidenza ambientale e nulla osta ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e degli artt. 6, 11 e 13 della

legge n. 394/1991;

In virtù, quindi:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt. 6,11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- della Legge Marche n. 6/2007 art. 24 c. 3;
- della DGR Marche n. 1661 del 30/12/2020;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi;

SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Lo screening di incidenza eseguito per gli interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020, si è concluso con esito positivo in quanto il rinnovo dell'attività di campeggio didattico educativo non è suscettibile di generare incidenze dirette e/o indirette nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui alla ZPS IT5330029 "Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore" e di cui alla ZSC IT5330017 "Gola del Fiastrone",

Si rilascia, pertanto, al sig. Cesare Pucci, il nulla osta, ai sensi degli artt. 11 e 13 della Legge 394/91 e s.m.i., all'esecuzione degli interventi in oggetto, come da documentazione presentata.

Si precisa che dovranno essere rispettate le prescrizioni già indicate nel N.O. 41/2016 che di seguito vengono riportate:

1. l'uso di fuochi all'aperto nei piani di cottura precedentemente autorizzati è consentito esclusivamente nel punto fuoco attrezzato al solo scopo della cottura di vivande facendo uso come combustibile di sola carbonella o gas;
2. le aree di campeggio dovranno essere appropriatamente delimitate sulla base della documentazione progettuale trasmessa e disponibile presso il Parco;
3. al termine dell'attività di campeggio dovrà essere garantito il ripristino dell'area nella situazione originaria;
4. dovranno essere preventivamente comunicati al Comando Stazione Carabinieri forestali di Fiastra i nominativi dei responsabili dei gruppi che effettueranno le attività di campeggio, nonché il numero di partecipanti per ciascun gruppo e il periodo di campeggio;
5. il proprietario si impegna ad installare presso ogni punto fuoco già autorizzato un idoneo estintore; il Parco si riserva, sulla base del monitoraggio che effettuerà il Reparto Carabinieri di Visso delle presenze nell'area, di modificare l'autorizzazione concessa;
6. di acquisire preliminarmente all'esercizio dell'attività l'autorizzazione comunale come da disposizioni normative (L.R. Marche 9/2006 e s.m.i. artt. 36 e 37);
7. Dovranno altresì essere rispettate le altre eventuali condizioni impartite dagli altri Enti competenti e le norme in materia di campeggio in particolare la L.R. Marche N. 9 del 11 luglio 2006 e s.m.i..

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione scaduto il quale l'attività di campeggio didattico educativa deve essere sottoposta a nuova valutazione di incidenza e nulla osta.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990.


L'Istruttore
Tomassino Gabrielli
